

**Regolamento sugli incarichi di progettazione, direzione dei lavori,  
collaudo e sicurezza nei cantieri**

## **1) ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE**

### **Art.1.1**

*(Progettazione)*

Per ogni singola progettazione sarà istituito di volta in volta, all'interno della struttura tecnica dell'Università degli Studi di Cassino l'Ufficio di Progettazione.

A tutti i progetti di competenza dell'Università elaborati dalla struttura tecnica va applicata l'incentivazione prevista dall'art. 17 comma 1 e dall'art. 18 comma 1 della legge 109/94 per una quota pari all'1% dell'importo dei lavori.

La predetta quota si applica anche ai progetti di ristrutturazione totale o parziale di edifici di proprietà dell'Amministrazione universitaria o in locazione.

L'attività di progettazione che viene incentivata include la redazione di tutta la progettazione dell'opera, dal preliminare al definitivo.

Nel caso di redazione della sola progettazione preliminare l'aliquota di incentivazione è pari a 0,185% dell'importo dei lavori, nel caso di sola progettazione definitiva l'aliquota è pari a 0,384%, nel caso di sola progettazione esecutiva l'aliquota è pari allo 0,431%.

Nel caso vengano redatte progettazioni che includono due delle attività di progettazioni sopra riportate (es. preliminare più definitivo o definitivo più esecutivo) le aliquote di incentivazione verranno determinate come le somme delle corrispondenti aliquote parziali di incentivazione.

Qualora la predetta struttura tecnica partecipi soltanto parzialmente ad una delle attività di progettazione, alla formazione dell'importo dei lavori su cui calcolare l'incidenza concorre unicamente quello corrispondente alla tipologia delle opere direttamente progettate e l'aliquota di incentivazione viene determinata proporzionalmente alla ripartizione delle singole prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali.

### **Art. 1.2**

*(Applicazione dell'incentivazione)*

Per la redazione dei progetti di pianificazione urbanistica generale relativa all'edilizia universitaria, particolareggiata o esecutiva, alla struttura tecnica dell'Università spetta il 50% della tariffa professionale corrispondente. Tale incentivazione si applica limitatamente alle elaborazioni predisposte direttamente dalla predetta struttura tecnica. Le prestazioni professionali che, anche singolarmente ed autonomamente, daranno luogo all'incentivazione, sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- progetti preliminari (comma 3 art. 16);
- progetti definitivi (comma 4 art. 16);
- progetti esecutivi (comma 5 art. 16 della legge 109/94);
- relazioni urbanistiche - edilizie - infrastrutturali;
- rilievi;
- norme tecniche di attuazione;
- tabelle o descrizioni delle tipologie edilizie;
- progetti delle infrastrutture;
- progetti planovolumetrici degli insediamenti;
- tipi catastali;
- ciascuna delle prestazioni che nel loro complesso compongono un progetto di recupero o di ristrutturazione di edifici e/o di spazi aperti.

**Art. 1.3**  
*(Struttura tecnica)*

Per struttura tecnica deve intendersi l'organismo tecnico amministrativo che nell'ambito della gestione di un Ateneo assolve agli adempimenti di competenza propri dell'ufficio tecnico.

Non potrà essere considerata tale quella eventuale unità operativa non incardinata nel predetto organismo che pur con personale dell'università dovesse essere destinata ad incarichi di progettazione.

Ad essa va aggiunto l'eventuale personale tecnico-amministrativo di supporto alle attività del coordinatore unico e del responsabile del procedimento non incluso nell'ufficio tecnico.

**Art. 1.4**  
*(Incentivi)*

Gli incentivi di cui agli artt.1.1 e 1.2 del presente Regolamento devono essere corrisposti al netto di tutti i contributi di legge che gravano a carico del datore di lavoro.

Le quote di incentivazione di cui agli artt. 1.1 e 1.2 del presente Regolamento sono cumulabili con tutte le altre forme di incentivazione che a qualsiasi titolo siano erogate al personale dell'Amministrazione universitaria.

La ripartizione nell'ambito dell'organico della struttura tecnica avviene secondo le modalità e le incidenze fissate negli articoli che seguono.

Gli incentivi di cui si tratta vanno ripartiti in parti distinte che attengono rispettivamente al ruolo del coordinatore unico e del responsabile del procedimento, ai tecnici che a qualsiasi titolo partecipano all'attività di progettazione ed in un'aliquota a tutto il personale tecnico-amministrativo della struttura tecnica dell'Ateneo.

La ripartizione dell'aliquota di incentivazione avverrà sulla base dell'impegno professionale profuso, ad eccezione di un'aliquota da suddividere indistintamente a tutto il personale della struttura tecnica.

In quest'ultima aliquota spettante a tutto il personale sono compresi anche i tecnici che partecipano alle singole elaborazioni professionali ad eccezione del coordinatore unico e del responsabile del procedimento.

**Art. 1.5**  
*(Coordinatore unico e Responsabile del procedimento)*

Al coordinatore unico ed al responsabile del procedimento va riconosciuta un'aliquota fissa dell'incentivo dell'1% da applicare su tutti i progetti elaborati, sia pure parzialmente, dalla struttura tecnica dell'Ateneo. Detta aliquota si applica altresì anche alle progettazioni affidate integralmente all'esterno della predetta struttura.

In quest'ultimo caso deve essere previsto un ulteriore aliquota pari allo 0,02% per il personale tecnico - amministrativo di supporto.

**Art. 1.6**  
*(Addetti all'attività professionale)*

Le prestazioni professionali di cui all'art. 1.2 devono di norma essere redatte dalla struttura tecnica dell'Ateneo secondo criteri di scelta che tengano conto delle specifiche realtà organizzative (comma 1 art. 16 legge 109/94).

Qualora non sia possibile coprire, per ragioni di insufficienza di organico o di competenze specialistiche, tutte le esigenze progettuali o anche parti di esse, potranno essere affidate all'esterno specifici incarichi professionali secondo le modalità di volta in volta stabilite.

Ai fini della ripartizione dell'aliquota di incentivazione per l'elaborazione di progetti, si dovrà fare riferimento alle seguenti fasi operative:

- 1) predisposizione di schemi distributivi e funzionali, scelte di destinazioni e di materiali, definizioni di particolari costruttivi e decorativi, calcoli, redazioni specifiche tecniche di capitolato e relazioni tecniche;
- 2) redazione di computi metrici, analisi di prezzi unitari, lista delle categorie di lavoro, elenco prezzi, stima delle opere;
- 3) elaborazioni grafiche;
- 4) capitolati e contratti tecnici.

Nell'ambito di ciascuna attività di progettazione viene individuata la figura del Capo progetto al quale viene demandata la redazione della relazione di progetto e del capitolato speciale riferito a tutta l'opera nonché l'attività di indirizzo e di verifica della congruenza tecnica ed economica dell'intero progetto.

Per ogni progetto la ripartizione all'interno di ciascuna fase come sopra definita sarà effettuata in proporzione alla tipologia ed al costo delle opere progettate applicando proporzionalmente le aliquote definite dalle vigenti tariffe professionali.

La ripartizione dell'aliquota delle incentivazioni relative all'attività professionale svolta viene proposta da una Commissione costituita dal responsabile del procedimento, dal coordinatore unico e dal Comitato tecnico amministrativo dell'Università.

Per quanto riguarda la progettazione di pianificazione urbanistica al capo progetto viene demandata la progettazione schematica delle opere infrastrutturali le tabelle e le relazioni descrittive.

Generalmente, l'onorario della consulenza dovrà essere detratto dall'aliquota di incentivazione, includendo tutti i contributi di legge.

- 1) Progettazione schematica opere infrastrutturali, urbanistiche, recupero edilizio;
- 2) Tabelle, relazioni descrittive, rilievi, inventari, destinazioni.

#### **Art. 1.7**

*(Aliquota fissa per il Personale Tecnico – Amministrativo - Ausiliario)*

Per tener conto dell'intera attività svolta dalla struttura tecnica va prestabilita un'aliquota fissa dell'incentivo da distribuire a tutto indistintamente il personale ad eccezione del coordinatore unico e del responsabile del procedimento.

Tale aliquota verrà ripartita secondo le seguenti incidenze prefissate in rapporto al livello funzionale di appartenenza.

QUALIFICA	INCIDENZA %
III	1,11
IV	1,17
V	1,24
VI	1,31
VII	1,44
VIII	1,6

La ripartizione dell'aliquota terrà inoltre conto del fattore di produttività del personale calcolato in funzione dell'effettiva presenza in servizio nell'anno di riferimento

**Art. 1.8**  
*(Definizione delle aliquote)*

La ripartizione della quota complessiva dell'incentivazione relativa ai progetti va riferita ai seguenti valori medi ed al seguente personale:

Coordinatore unico - Responsabile del procedimento - Capo progetto Progettisti addetti alle attività di cui al punto 1) - Progettisti addetti alle attività di cui al punto 2) - Progettisti addetti alle attività di cui al punto 3) - Personale di tutta la struttura tecnica ad esclusione del coordinatore unico e del responsabile del procedimento

Coordinatore unico	10%
Responsabile del procedimento	10%
Capo progetto	15%
Progettisti addetti alle attività di cui al punto 1)	22%
Progettisti addetti alle attività di cui al punto 2)	10%
Progettisti addetti alle attività di cui al punto 3)	8%
Personale di tutta la struttura tecnica	25%

ad esclusione del coordinatore unico e del responsabile del procedimento.

La ripartizione della quota corrispondente al 50% della tariffa professionale relativa ai progetti di pianificazione urbanistica va riferita ai seguenti valori medi:

Coordinatore unico	10%
Responsabile del procedimento	10%
Capo Progetto	15%
Progettisti addetti alle attività di cui al punto 1)	18 %
Progettisti addetti alle attività di cui al punto 2)	17%
Progettisti addetti alle attività di cui al punto 3)	5%
Personale di tutta la struttura tecnica	25%

ad esclusione del coordinatore unico e del responsabile del procedimento.

**Art. 1.9**  
*(Fondi)*

Il fondo costituito dall'accantonamento delle predette incentivazioni, incrementato degli oneri a carico dell'Università quale datore di lavoro va erogato al personale prevedendo due pagamenti annuali.

All'atto di ogni pagamento vanno computate le sole opere regolarmente approvate dagli organi competenti entro il periodo considerato.

**Art. 1.10**  
*(Oneri a carico dell'Amministrazione)*

L'Amministrazione universitaria deve farsi carico delle spese occorrenti per il pagamento di polizze assicurative a copertura della responsabilità professionale e quelle occorrenti per il pagamento degli Albi professionali.

**Art. 1.11**  
*(Retribuzione consulenze esterne)*

Le consulenze esterne verranno in genere regolate esclusivamente mediante rapporti convenzionali e retribuite a vacazione fino ad un importo massimo che non dovrà superare il 30% della parcella professionale dell'ordine di appartenenza, escludendo qualsiasi tipo di maggiorazione per spese o incarico professionale. In questi casi il consulente firmerà gli elaborati progettuali con la qualifica di consulente ben evidenziata sulle copertine del progetto.

In casi eccezionali connessi a consulenze di particolare importanza, il consulente può anche co-firmare come progettista (e non come consulente) gli elaborati in questo caso la retribuzione sarà direttamente riferita alla parcella professionale dell'ordine di appartenenza per un importo massimo non superiore al 50% dell'onorario in cui verranno applicate le seguenti maggiorazioni e riduzioni:

- a) ribasso sull'importo base del compenso ai sensi della legge 143/49 e successive modifiche ed integrazioni nella misura del 20% (venti per cento);
- b) alcune maggiorazioni di cui all'art. 2 della Tariffa professionale;
- c) maggiorazione di cui all'art. 18 comma 1 della Tariffa professionale;
- d) alcuna maggiorazione di cui all'art. 21 comma 2 della Tariffa professionale;
- e) alcuna maggiorazione di cui all'art. 10 del Disciplinare tipo del Ministero LLPP approvato con DM 15.12.1955 n. 22608;
- f) alcuna percentuale sull'importo base del compenso per le spese ed i compensi accessori di cui all'art. 13 comma 1 Tariffa professionale.

L'incentivazione per il Personale del Servizio tecnico in presenza di consulenza esterna verrà ridotto proporzionalmente della stessa percentuale dell'aliquota della tariffa professionale a cui fa riferimento.

## **2) REGOLAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI**

**Art. 2.1**  
*(Ufficio della direzione dei lavori)*

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dei lavori pubblici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 109/94 istituiscono nell'ambito della struttura tecnica un ufficio di direzione lavori, costituito, per ogni singolo intervento, da un direttore dei lavori e, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei lavori, da direttori operativi e assistenti.

2. L'ufficio di direzione è preposto, per ogni intervento, alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni che seguono.

3. I tecnici assegnati ai vari uffici saranno chiamati a svolgere la Direzione lavori, pur con i limiti delle specifiche competenze professionali, su incarico dello stesso Ingegnere Responsabile del Servizio tecnico.

**Art. 2.2**  
(*Convenzione*)

L'incarico di direzione dei lavori deve essere disciplinato da apposita convenzione sulla quale sarà stabilito:

- il compenso professionale con gli oneri in esso compresi e le spese autorizzate;
- le modalità di pagamento.

**Art. 2.3**  
(*Compensi*)

Il compenso spettante alla direzione dei lavori computato ai sensi della vigente tariffa professionale ridotta da 1/3 ad 1/2 per i dipendenti dell'Amministrazione appaltante a secondo della particolare tipologia dell'opera e se è stato istituito o meno l'ufficio di direzione lavori (art. 62 legge 2/3/49 n. 143).

È consentito il pagamento in corso d'opera nella misura del 50% del compenso spettante calcolato in proporzione all'avanzamento dei lavori.

In ogni caso il Direttore dei lavori che emette il certificato di regolare esecuzione e che ha sostituito per qualsiasi ragione il professionista precedentemente incaricato, ha diritto all'intero compenso.

Gli oneri per la Direzione dei lavori vanno indicati nel quadro economico dell'opera.

Per quanto riguarda i compensi spettanti ai direttori operativi e gli assistenti di cantiere, questi verranno computati ai sensi della vigente tariffa professionale ridotta da 1/3 ad 1/2 per i dipendenti della stazione appaltata.

**Art. 2.4**  
(*Direttore dei lavori*)

1. Il Direttore dei lavori:

- a) agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della stazione appaltante; ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge, nonché della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni del responsabile del procedimento;
- b) ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori;
- c) nell'ambito dell'ufficio di Direzione dei lavori è l'unico interlocutore dell'appaltatore per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto;
- d) vigila sull'osservanza delle norme in materia di piani di sicurezza ed in particolare verifica che:
  1. il piano di sicurezza allegato al contratto di appalto o di concessione sia rispondente alle norme del Regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, della legge ed in caso di irregolarità o incompletezza non procede alla consegna dei lavori;
  2. il piano sia inviato, qualora previsto, alle competenti autorità;

3. il piano sia regolarmente sottoscritto dal tecnico che lo ha redatto, dall'appaltatore o dal concessionario nonché dal direttore tecnico di cantiere;
4. sia depositata in cantiere copia del piano stesso;
5. sia stato redatto un piano di sicurezza generale di coordinamento dei piani di sicurezza dei singoli subappaltatori o fornitori, con posa in opera, qualora i lavori siano eseguiti in parte mediante subappalti o forniture con posa in opera;
6. il piano generale di coordinamento sia stato portato a conoscenza dei subappaltatori e fornitori con posa in opera;
7. il piano generale di coordinamento ed i piani particolari vengono aggiornati qualora varianti tecnologiche ai lavori o modifiche organizzative della fase di esecuzione lo rendano necessario;
8. siano stati conferiti al direttore tecnico di cantiere tutti i poteri necessari perché possa assumere la piena responsabilità della predisposizione, dell'attuazione e del rispetto del piano generale di coordinamento e dei piani particolari di sicurezza da parte dell'impresa e dei subappaltatori e fornitori con posa in opera.

**Art. 2.5**  
*(Direttori operativi)*

I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare (fondazioni, strutture, opere di finiture, impianti elettrici, idraulici, meccanici) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore dei lavori. I compiti di direttori operativi si intendono affidati al Direttore dei lavori qualora essi non siano stati nominati.

**Art. 2.6**  
*(Assistenti di cantiere)*

Gli assistenti di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto. La posizione di ogni assistente di cantiere è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di costruzione ed a tempo parziale durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

### **3) REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI COLLAUDI DI LAVORI**

**Art. 3.1**  
*(Disposizioni generali)*

Per tutto quanto non definito nel presente Regolamento valgono le disposizioni e le procedure definite dai regolamenti di Ateneo e quelle, non in contrasto, vigenti nel settore degli appalti pubblici.

**Art. 3.2**  
*(Limite di importo)*

Il collaudo viene sostituito da un certificato di regolare esecuzione entro il limite di lire centomilioni (£.100.000.000).

In ogni caso resta possibile anche per importi inferiori ricorrere al collaudo qualora per la particolarità del lavoro o per la sua elevata specializzazione il responsabile del procedimento ne dichiari la necessità.

**Art. 3.3**  
*(Disciplina del collaudo)*

1. Il collaudo deve effettuarsi di norma al termine dei lavori.

Il collaudo in corso d'opera è comunque obbligatorio:

- per i lavori in concessione;
- per i lavori diretti da professionisti esterni all'Amministrazione;
- per i lavori aggiudicati ai sensi dell'art 19, comma 1, lett. b, punti 1 e 2 della legge 109/94;
- per i lavori d'importo pari o maggiore alla soglia comunitaria di 5.000.000 di ECU.

In tutti gli altri casi il collaudo in corso d'opera può effettuarsi soltanto se lo richiede la complessità tecnologica o le caratteristiche architettoniche e funzionali motivate dal progettista e confermata dal responsabile del procedimento.

2. Per i lavori inferiori alla soglia 2.500.000 ECU è prevista la figura di un solo collaudatore viceversa per lavori pari o superiori alla soglia di 2.500.000 ECU deve prevedersi una commissione di collaudo di norma costituita da almeno 3 persone.

Al Presidente, designato dall'Amministrazione, spetta il compito di fissare le riunioni e di coordinare le attività della commissione.

Le decisioni della commissione, che va sempre considerata quale collegio perfetto, saranno prese a maggioranza per cui nell'ipotesi di mancata unanimità i componenti con parere diverso dovranno esplicitare le loro ragioni.

I collaudatori in base all'art. 28 comma 4 sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito delle proprie strutture salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertato e certificata dal responsabile del procedimento.

In quest'ultimo caso la scelta dei collaudatori deve avvenire in ottemperanza dell'art. 28 della legge 109/94.

3. L'incarico di collaudo deve essere disciplinato da apposita convenzione nella quale sarà stabilito:

- il tipo e l'estensione del collaudo;
- il compenso professionale, con gli oneri in esso compresi e le spese autorizzate;
- le modalità di pagamento;
- il tempo entro il quale il collaudo dovrà essere iniziato e completato;
- la penale da applicarsi nell'ipotesi di ritardo.

4. Il compenso spettante al collaudatore verrà computato ai sensi della vigente tariffa professionale degli ingegneri e geometri.

L'importo da prendere a base del compenso è quello lordo risultante dallo stato finale maggiorato dell'importo lordo delle eventuali riserve dell'appaltatore iscritte nei libri contabili.

Nell'ipotesi di commissione di collaudo il compenso spetta ad ogni componente nella stessa misura e per ognuno è pari al compenso calcolato per un solo collaudatore.

Al Presidente spetterà un compenso maggiorato del 25% al netto delle spese.

Il compenso viene ridotto da 1/3 a seconda della tipologia dell'opera:

- qualora il collaudatore sia un dipendente in servizio di una università o di una pubblica amministrazione;
- se il collaudatore è scelto tra i docenti universitari;
- se il collaudatore fa parte dell'organico della stessa Amministrazione.

È consentito il pagamento in corso d'opera nella misura del 50% del compenso spettante calcolato in proporzione all'avanzamento dei lavori previa presentazione di fidejussione da parte del professionista sulle somme erogate a garanzia del recupero se l'incarico non viene completato per cause dipendenti dall'incaricato.

In ogni caso il collaudatore che emette il certificato finale di collaudo e qualsiasi ragione il professionista precedentemente incaricato, ha diritto all'intero compenso.

Gli oneri per il collaudo vanno indicati nel quadro economico dell'opera.

### **Art. 3.4**

#### *(Individuazione dei collaudatori)*

1. Le figure professionali cui possono essere affidati incarichi di collaudo sono:

- personale della carriera degli Uffici tecnici delle Università con qualifica non inferiore al VII livello funzionale;
- dirigenti della carriera amministrativa delle Università e delle Amministrazioni dello Stato;
- docenti universitari;
- dirigenti tecnici e personale laureato della carriera tecnica delle Amministrazioni dello Stato;
- liberi laureati professionisti;

2. In ogni caso non possono essere affidati (comma 5 art. 28 legge 109/94) incarichi di collaudo a:

- magistrati ordinari, amministrativi e contabili in servizio;
- soggetti che abbiano avuto rapporti di lavoro o di consulenza con l'appaltatore;
- soggetti che abbiano svolto attività di controllo, progettazione, vigilanza e direzione lavori;
- soggetti che hanno fatto parte della Commissione aggiudicatarie relativamente ai lavori oggetto della procedura.

3. Ad esclusione dei collaudatori funzionari o dirigenti in servizio presso le Università e di quelli inquadrati tra i dirigenti tecnici delle Amministrazioni dello Stato, il collaudatore deve essere individuato sulla base della specifica e dimostrata competenza nel campo dei lavori oggetto del collaudo commisurata alla tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

4. Di norma il collaudatore deve essere un tecnico laureato, ingegnere, o architetto o geometra ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della vigente normativa.

È comunque consentito il ricorso ad un dirigente in servizio presso altre università o ad un esperto laureato in discipline giuridiche od amministrative.

In tale caso deve essere nominato almeno un altro componente di estrazione tecnica.

Nell'ipotesi di appalti per i quali siano insorti contenziosi con la Ditta esecutrice o che comunque abbiano avuto un iter complesso, il ricorso ad un esperto nelle discipline amministrative o giuridiche è in ogni caso auspicabile.

### **Art. 3.5**

*(Componenti tecnici appartenenti all'amministrazione appaltante)*

Qualora il collaudatore non possa essere scelto tra i tecnici appartenenti all'amministrazione appaltante, l'Amministrazione appaltante indirà a discrezione tra quelle sotto riportate secondo un ordine di priorità:

- docenti della categoria specialistica;
- ingegneri di ruolo della Amministrazione dello Stato;
- una terna di professionisti dagli Ordini professionali.

### **Art. 3.6**

*(Albo collaudatori)*

L'Amministrazione costituirà l'Albo dei collaudatori. Da tale Albo verranno scelti i tecnici e dirigenti cui affidare l'incarico della Presidenza di Commissione di Collaudo nelle ipotesi disciplinate dal presente Regolamento.

In esso possono iscriversi tutti i tecnici di ruoli di UT Universitario di qualifica non inferiore al VII livello.

All'Albo potranno altresì iscriversi tutti i tecnici come sopra definiti, ivi compresi quelli dell'Amministrazione istitutiva dell'Albo non più in servizio.

### **Art. 3.7**

*(Accumulo degli incarichi)*

Ogni Amministrazione universitaria terrà un registro degli incarichi di collaudo affidati all'interno della propria struttura amministrativa.

Gli incarichi di collaudo, fermo restando le specifiche professionalità individuali, dovranno essere ripartiti in modo equo tra tutti gli iscritti all'Albo dei Collaudatori.

### **Art. 3.8**

*(Compenso spettante)*

Il compenso spettante al collaudatore computato ai sensi della vigente tariffa professionale ridotta da 1/3 ad 1/2 per i dipendenti dell'Amministrazione appaltante a secondo della particolare tipologia dell'opera (art. 62 legge 2/3/49 n. 143).

È consentito il pagamento in corso d'opera nella misura del 50% del compenso spettante calcolato in proporzione all'avanzamento dei lavori.

## **4) SICUREZZA NEI CANTIERI**

### **Art. 4 - legge 494/96**

*(Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili - Redazione piani di sicurezza)*

Per ogni singola progettazione o esecuzione dei lavori sarà nominato di volta in volta, all'interno della struttura tecnica il Coordinatore per la progettazione della sicurezza del cantiere ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

**Coordinatore per la progettazione:**

coordinatore per la progettazione (sicurezza nei cantieri ai sensi della legge 494/96). Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, l'Amministrazione deve nominare il coordinatore per la progettazione, il quale:

- a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 12 legge 494/96) e il piano generale di sicurezza (art. 13 legge 494/96);
- b) predispose un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26.05.93.

**Coordinatore nell'esecuzione dei lavori:**

Durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

- a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli artt. 12 e 13 legge 494/96 e delle relative procedure di lavoro;
- b) adeguare i piani di cui agli artt. 12 e 13 ed il fascicolo di cui all'art.4, primo comma, lett. b) legge 494/96, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- c) organizzare tra i datori di lavoro ivi comprese i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'art. 15 legge 494/96;
- e) proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme della legge 494/96, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Al Coordinatore per la progettazione della sicurezza del cantiere ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è dovuto un compenso ridotto tra 1/3 ed 1/2 della tariffa professionale degli Ingegneri e/o Geometri.